

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2852

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARTORIS, MAZZOLA, ABBATE, DEGENNARO, PRANDINI, ALESSI, ALTERIO, BACCARINI, CULICCHIA, D'ANDREA, IANNUZZI, SAVIO, DELFINO, D'ONOFRIO, GELPI, GRIPPO, LUSSETTI, MASTRANZO, PAGANELLI, RICCIUTI, SANTUZ, SCAVONE, TISCAR, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO, CAROLI, MARGUTTI, GOTTARDO, TEALDI, MORGANDO, POLIDORO, MANTI, GALBIATI, TASSONE, PATRIA, MAIRA, FOSCHI**

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

*Presentata il 30 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il trattato di Maastricht ha previsto, una disciplina per la protezione dei consumatori, dando così concretezza e dignità alle linee di un diritto dei consumatori, indicate nel 1975 dalla Comunità economica europea, riguardanti la salute, la sicurezza, la tutela degli interessi economici, il risarcimento dei danni, l'informazione, l'educazione e la rappresentanza. Tali linee di diritto sono state promosse attraverso l'emana-zione di numerosi provvedimenti della Comunità che hanno mirato a costituire un mercato il più possibile omogeneo, che tenesse anche conto delle esigenze dei cittadini quali consumatori di beni e servizi.

In questo lungo cammino la maggior parte dei Paesi della Comunità si è do-

tata di strumenti normativi e operativi che hanno riconosciuto il ruolo delle associazioni di consumatori all'interno della vita economica, sociale e politica del Paese sostenendone l'attività ed attivando inoltre istituzioni specializzate con compiti tecnici di ricerca, analisi e informazione.

Nel nostro Paese, in cui questa sensibilità è cresciuta grazie alla spinta delle associazioni di consumatori, le iniziative legislative e politiche di alcuni enti locali, l'accresciuto interesse da parte degli organi di informazione, è necessario ci si doti di uno strumento legislativo che realizzi la tutela dei diritti del consumatore attraverso una politica organica, facendo perno su un Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consu-

matori e degli utenti, che si avvalga del contributo di idee e proposte di un organo consultivo nazionale dei consumatori e utenti.

Occorre inoltre riconoscere con legge le associazioni dei consumatori ed utenti, legittimarle ad agire in giudizio, consentire al Governo di sostenerne le iniziative, prevederle interlocutrici dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni, nel momento in cui questi consultano le organizzazioni economiche e sociali, per assumere i diversi provvedimenti che hanno ricaduta sui cittadini quali consumatori e utenti.

Si devono, infine, stimolare gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura affinché continuino ad attivare o attivino appropriate iniziative per la realizzazione della politica di cui trattiamo.

Lo strumento legislativo auspicato consentirebbe la realizzazione di una politica dei diritti non più confinabile in difesa, oppure propria di una opposizione, o ancora propria solo di alcune realtà regionali e provinciali.

Nella passata legislatura il Parlamento ha approvato leggi di grande portata in tema di diritti dei cittadini (si pensi a quanto contenuto nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a proposito di trasparenza e accessibilità agli atti amministrativi, di determinazione dei tempi di risposta alle istanze, di attivazione di strumenti d'informazione del cittadino quali il difensore civico); ha fatto proprie numerose direttive della Comunità europea e legiferato in ambiti concernenti i consumatori (informazione al consumatore, risparmio energetico, sicurezza degli impianti, pubblicità ingannevole, vendite porta a porta, credito al consumo, trasparenza bancaria, e così via); può dunque continuare su questa strada approvando una legge in materia di diritti dei consumatori.

Questo compito legislativo è facilitato dalla presenza di leggi regionali e provinciali (leggi della regione Abruzzo 12 gennaio 1984, n. 3, Emilia Romagna 7 dicembre 1992, n. 45, Lazio 10 novembre 1992, n. 44, Liguria 22 giugno 1988, n. 24,

Lombardia 14 febbraio 1985, n. 11, Marche 30 agosto 1986, n. 24, Piemonte 25 marzo 1985, n. 21, Toscana 2 maggio 1985, n. 48, Umbria 10 luglio 1987, n. 34, Veneto 15 gennaio 1985, n. 3, e della provincia autonoma di Trento 3 gennaio 1983, n. 3, e di numerosi disegni e proposte di legge presentate al Senato e alla Camera.

La presente proposta di legge si snoda organicamente nella successione degli articoli secondo il seguente ordine.

All'articolo 1 sono stabiliti i diritti fondamentali che si intendono tutelare.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché le funzioni da attribuire al Segretariato medesimo.

All'articolo 3 è prevista la istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con la previsione che esso funzioni presso il Segretariato e che la sua Presidenza sia affidata ad un Sottosegretario di Stato. Prevede inoltre norme di funzionamento che lo riguardano.

L'articolo 4 contiene la determinazione dei compiti da affidare al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con precisa indicazione concernente la espressione dei pareri, la formulazione di proposte riguardanti la materia, ma anche la rappresentanza delle associazioni di consumatori ed utenti negli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni. Il Comitato scientifico è previsto dall'articolo 5, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri come supporto al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per l'esercizio dell'attività del medesimo.

L'articolo 6 prevede la costituzione delle associazioni dei consumatori ed utenti, istituendo un apposito elenco di quelle che abbiano i requisiti indicati nello stesso articolo 6, con notevole valorizzazione dei loro compiti di rappresentanza e di tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti.

L'articolo 7 attiva un'azione delle regioni e degli enti locali in tema di informazione con l'impegno di predisporre strumenti normativi, organizzativi ed ope-

rativi, nonché di riferire al Consiglio nazionale sulle attività svolte.

Per evitare la mancanza di supporto finanziario all'attività del Segretariato, al funzionamento del Consiglio nazionale e del Comitato scientifico, nonché per le iniziative proposte dalle associazioni di consumatori e utenti, l'articolo 8 prevede

l'istituzione di un Fondo nazionale nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Prevede altresì, lo stesso articolo, la misura di finanziamento dei progetti approvati dal Sottosegretario.

Infine all'articolo 9 è affidata la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La Repubblica italiana in conformità con i programmi della Comunità europea tutela come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività:

a) il diritto alla protezione della salute;

b) il diritto alla sicurezza dei prodotti;

c) il diritto alla protezione degli interessi economici;

d) il diritto al risarcimento dei danni;

e) il diritto all'informazione, all'educazione e alla rappresentanza.

## ART. 2.

*(Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Segretariato per le politiche di difesa dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Segretariato », cui è preposto un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Segretariato spettano i seguenti compiti:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, gli enti locali, gli organismi internazionali e comunitari;

b) favorire la stipula di accordi collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni di consumatori e

utenti e le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

*c)* definire programmi triennali di priorità e indirizzo per la realizzazione di propri e iniziative d'informazione e per la utilizzazione da parte delle associazioni di consumatori e utenti, di cui all'articolo 6, dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale per la tutela del consumo, di cui all'articolo 8;

*d)* gestire l'erogazione dei finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela del consumo, di cui all'articolo 8;

*e)* trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

### ART. 3.

#### *(Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).*

1. Presso il Segretariato è istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato « Consiglio », composto da:

*a)* il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 2, che lo presiede;

*b)* dieci rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2;

*c)* nove esperti rappresentanti di enti e centri di ricerca particolarmente qualificati, di nomina governativa;

*d)* tre rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni, elegge un vicepresidente scelto fra i nove esperti di cui alla lettera *c)* del comma 1, e resta in carica sino al suo rinnovo.

3. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati rappresentanti delle pubbli-

che amministrazioni ed esperti competenti nelle materie trattate.

4. La nomina dei componenti del Consiglio è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata di vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. L'attività di segreteria del Consiglio è assicurata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui agli articoli 18 e 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ART. 4.

*(Compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).*

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sui disegni di legge governativi e sugli schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formula proposte di studio e di intervento sulle materie che riguardino la tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'articolo 5;

c) esprimere parere sui programmi triennali di priorità e di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

d) formula proposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, per la rappresentanza delle associazioni di consumatori e utenti negli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni.

#### ART. 5.

*(Comitato scientifico).*

1. Il Consiglio si avvale, nell'esercizio della propria attività, di un Comitato scientifico, di cui stabilisce l'articolazione, il numero dei componenti e i programmi di lavoro.

2. Il Comitato scientifico, di cui al comma 1 è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica cinque anni e si avvale di una segreteria che opera a tempo pieno.

ART. 6.

*(Associazioni di consumatori ed utenti).*

1. Alle associazioni di consumatori ed utenti costituite per la protezione, l'informazione, l'educazione e per la salvaguardia della salute, della sicurezza e degli interessi economici del consumatore e dell'utente, nonché per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti, spetta la rappresentanza degli interessi collettivi ad esse corrispondenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Segretariato, iscrive in un apposito elenco le associazioni di consumatori e utenti di cui al comma 1, che abbiano i requisiti di cui al comma 3.

3. Le associazioni di cui al comma 2 devono avere i seguenti requisiti:

*a)* essere costituite per atto pubblico e avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica avente come scopo la tutela di consumatori ed utenti, senza fine di lucro;

*b)* tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

*c)* tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

*d)* documentare, attraverso un rapporto annuale al Consiglio, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività, comprovata da una struttura a carattere interregionale ed esercitata da almeno due anni;

*e)* esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi.

4. Le associazioni iscritte all'elenco di cui al comma 2 sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti degli interessi di consumatori e utenti.

5. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 designano propri rappresentanti negli organi consultivi del Governo e delle pubbliche amministrazioni nei modi e nelle forme da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio.

#### ART. 7.

*(Compiti delle regioni e degli enti locali).*

1. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, promuovono iniziative d'informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, predisponendo idonei strumenti normativi, organizzativi e operativi, e riferiscono al Consiglio sulle attività svolte.

#### ART. 8.

*(Fondo nazionale per la tutela del consumo).*

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo nazionale per la tutela del consumo, che concorre a finanziare le attività del Segretariato, il funzionamento del Consiglio e del Comitato scientifico nonché le iniziative proposte dalle associazioni di consumatori ed utenti.

2. Le associazioni di consumatori ed utenti presentano le proprie iniziative al Segretariato che decide entro novanta giorni dalla loro presentazione sulla base delle priorità e degli indirizzi definiti dal programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

3. I singoli progetti approvati sono finanziati fino all'80 per cento delle



somme preventivate, e sono liquidati per il 50 per cento della somma contributiva, all'approvazione del progetto, per il 30 per cento, alla scadenza della metà dei tempi previsti per la relativa attuazione, per il restante 20 per cento, alla presentazione del rendiconto finale.

ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1993 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.